

Codice A1813C

D.D. 30 settembre 2026, n. 1902

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 27-bis, D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. art. 9 - Istruttoria interdisciplinare e di coordinamento delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, concessione di derivazione d'acqua e Autorizzazione Unica relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Salzetto" sul torrente Soana, in Comune di Valprato Soana (TO). Autorizzazione Idraulica A.I. 6544 ai sensi del R.D



ATTO DD 1902/A1813C/2026

DEL 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 27-bis, D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. art. 9 – Istruttoria interdisciplinare e di coordinamento delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, concessione di derivazione d’acqua e Autorizzazione Unica relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato “Salzetto” sul torrente Soana, in Comune di Valprato Soana (TO).

Autorizzazione Idraulica A.I. 6544 ai sensi del R.D. n. 523/1904 e pareri ai sensi della D.G.R. n. 8-905 del 24/3/2025 (ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926) e NA del P.A.I. art. 9, 18 comma 7), e Concessioni demaniali ai sensi della l.r. n 12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. TO.AT.7316, TO.EL.7317.

Proponente: Iniziative Energetiche S.r.l. codice soggetto 398521

La Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile_Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, con nota prot. n. 109949 ndel 30/7/2026 (acquisita al prot. n. 35839 del 03/8/2026), ha convocato la Conferenza di Servizi, per l’espressione dei pareri/atti tecnici di competenza dei singoli Enti coinvolti per l’esame della documentazione relativa al progetto in oggetto e successive integrazioni, proposto dalla ditta Iniziative Energetiche s.r.l., avente Sede Legale in Piazza Europa 21, c.a.p 25050, Passirano, BS – c.f. e p.i.v.a.: 04092910985.

Sono stati esaminati da questo Settore gli elaborati tecnici e le successive integrazioni, e da essi si evince che le opere previste a progetto sono ricomprese nel tratto d’alveo del torrente Soana, in Comune di Valprato Soana (TO).

Le opere per quanto attiene gli atti di competenza di questo Settore sono, in estrema sintesi, così riepilogate:

A) Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.

1. opera di presa, manufatto di scarico della vasca di carico in sponda destra orografica (ved. Tav. 03A – Stato di progetto _Planimetria e sezioni generali _Opera di presa e Vasca di carico – vers. Giugno 2026 e tav. 03B – Sezioni longitudinali – Opera di presa e vasca vers. Giugno 2026);
2. condotta forzata in acciaio avente DN 600, interrata per una lunghezza complessiva di m 1.360;

3. realizzazione di una trave reticolare in attraversamento aereo del torrente sulla quale sarà posata la condotta forzata di adduzione avente DN 600. La trave reticolare, indipendente dal ponte della S.P. 48 sarà realizzata a monte di quest'ultimo ed avrà dimensioni in pianta pari a m 0,87 di larghezza e m 21,00 di lunghezza, ovvero 180,00 m² (ved. Tav. 07 Stato di progetto – Planimetria e tracciato della condotta forzata- vers. Giugno 2026);
4. attraversamento con cavidotto della linea elettrica a MT (media tensione), proveniente dalla centrale di produzione, staffata a valle del ponte esistente sulla S.P. 48 sul torrente di che trattasi (ved. Tav. A1 Stato di progetto – Planimetria e tracciato della condotta forzata vers. Giugno 2026);
5. manufatto di scarico della centrale di produzione in sponda sinistra orografica del torrente (ved. Tav. 05 – Planimetria e sezioni generali- Centrale e cabina elettrica- vers. Giugno 2026);
6. percorso pedonale per una lunghezza complessiva di 230 metri e larghezza media di 2,5 metri, nonché area adibita a parcheggio di m² 180 da realizzarsi in sponda destra orografica del torrente (ved. Elab. “Misure di compensazione ambientale e territoriale” vers. Feb. 2026 e tav. 12 “Stato di progetto – planimetria e sezione – percorso verde e parcheggio” vers. Feb. 2026).

B) Pareri ai sensi della D.G.R. n. 8-905 del 24/3/2025 e NA del P.A.I. artt. 9, 18 e 38.

Il progetto, sotto il profilo tecnico-idraulico e geologico, individua le seguenti condizioni normative previste dalla D.G.R. e dalle N.A. del P.A.I.: per l'opera di presa, la condotta di adduzione e i manufatti di scarico (a servizio del troppo pieno della camera di carico e della centrale), del previsto percorso pedonale e dell'area adibita a parcheggio i dissesti presenti nelle aree di intervento sono riconducibili a fenomeni di esondazione areale del torrente Soana, con pericolosità/energia idraulica H (High) e M (Medium), e a fenomeni di valanga con pericolosità elevata o molto elevata (Ve1).

C) Concessioni demaniali

dato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare altresì le seguenti concessioni demaniali ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022, per anni 30, sulla base degli schemi di disciplinari allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata:

1. TO.AT.7316, relativa alla realizzazione di una trave reticolare in attraversamento aereo del torrente sulla quale sarà posata la condotta forzata di adduzione avente DN 600. La trave reticolare, indipendente dal ponte della S.P. 48 sarà realizzata a monte di quest'ultimo ed avrà dimensioni in pianta pari a m 0,87 di larghezza e m 21,00 di lunghezza, ovvero 180,00 m²;
2. TO.EL.7317, relativa all'attraversamento con cavidotto della linea elettrica a MT (media tensione), proveniente dalla centrale di produzione, staffata a valle del ponte esistente sulla S.P. 48 sul torrente di che trattasi.

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza di Servizi per il prosieguo dei lavori in itinere.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito “Regolamento”), il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente i disciplinari ed a versare i ratei mensili del canone demaniali dell'anno in corso e le cauzioni nell'esercizio 2026 entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione delle concessioni ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento.

I canoni annui sono determinati rispettivamente in:

TO.AT.7316, Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018 aggiornata con DD 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024;

TO.EL.7317, Euro 80,00 (Euro ottanta/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018 aggiornata con DD 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 _ Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) _7. Norme di attuazione Interventi sulla rete idrografica e sui versanti);
- D.G.R. n. 8-905 del 24/3/2025 ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926 "Legge regionale n. 56/1977. Approvazione dei criteri e degli indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica e disposizioni per il loro aggiornamento e revisione, in sostituzione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 8-905 del 24 marzo 2025";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- legge regionale n. 20/2002 e s.m.i.;
- l.r. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021 sulla regolarità amministrativa del presente atto;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R" aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- Legge Regionale del 05 agosto 2026, n° 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n° 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".;
- DGR 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

A) di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., la Ditta Iniziative Energetiche S.r.l. avente Sede Legale in Piazza Europa 21, c.a.p 25050, Passirano, BS – c.f. e p.i.v.a.: 04092910985., per le opere interferenti con l'alveo del torrente Soana, così come descritto in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli Atti della Città Metropolitana di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale del manufatto reticolare ai sensi del DM 17.01.2018 (NTC 2018);
4. per la difesa spondale esistente, sulla quale è previsto il percorso pedonale da realizzarsi sulla sommità della stessa, dovrà essere prodotta una specifica verifica di stabilità strutturale, geotecnica e idraulica, volta a escludere fenomeni di cedimento, sifonamento o scalzamento al piede indotti dalle piene del torrente Soana; tale attività permetterà di confermare compiutamente in fase esecutiva il dimensionamento, la forma e le caratteristiche tecniche delle opere, assicurando la portanza necessaria ai carichi d'uso dell'infrastruttura e la sicurezza degli utenti in piena conformità ai sensi del D.M. 17.01.2018 (NTC 2018). Resta stabilito come prescrizione vincolante che le modalità esecutive e l'assetto definitivo del nuovo percorso non dovranno in alcun modo compromettere la stabilità intrinseca della scogliera stessa, né alterare le condizioni di sicurezza e stabilità della sovrastante o adiacente area adibita a parcheggio;
5. poiché il percorso pedonale e il parcheggio di cui al punto 4) ricadono all'interno di una zona

perimetrata dal P.A.I. a pericolosità da straripamento alta (dissesto H), si dovrà interdire l'accesso e la sosta nell'area di parcheggio e lungo il percorso pedonale in concomitanza di eventi meteorologici avversi e stati di allerta idraulica. A tal fine, il progetto esecutivo dovrà prevedere la posa di idonea cartellonistica permanente, chiaramente visibile sia in corrispondenza del parcheggio sia agli accessi del percorso, recante l'esplicito divieto di transito e fermata e il preavviso di pericolo per inondazione improvvisa, da collegarsi funzionalmente alle procedure del Piano di Protezione Civile del Comune di Valprato Soana per la chiusura tempestiva dell'area mediante sbarramenti mobili durante le allerte meteo-idrologiche;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
10. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata o mezzi simili, l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in argomento, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la quota determinata dai calcoli idraulici di progetto prevista mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, quest'ultima correlata alla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino; pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta

iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente provvedimento;
16. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 10/R/2022 e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;
17. il proponente dovrà inviare via p.e.c. una copia del progetto integrale al fine di porre il medesimo agli Atti di questo Settore; in tal senso il proponente dovrà altresì trasmettere gli elaborati di progetto in formato vettoriale (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto) ossia il progetto dovrà essere georeferenziato utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS84 E.P.S.G. 4326 e proiettato in UTM – Zona: 32N – E.P.S.G. 32632 allegando i dati dello stesso in formato shapefile (.shp, .dbf, .shx, .prj). I file relativi ai dati georeferenziati dovranno essere trasmessi in un'apposita cartella denominata "Dati territoriali georeferenziati";
18. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione al proprietario del ponte per il previsto attraversamento con il cavidotto della linea elettrica a MT (media tensione) ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 431 del 23 febbraio 2016;
19. dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 96 comma f) del R.D. 523/1904 e s.m.i.;
20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

B) di esprimere parere tecnico favorevole ai sensi della D.G.R. 18- 2555 del 09/12/2015 (ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926) e NA del P.A.I. art. 9, 18 comma 7).

La D.G.R. 18-2555 del 09/12/2015 (ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926) stabilisce che sono opere di interesse pubblico le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.

Il Comune di Valprato Soana interessato dalle opere in oggetto ha il P.R.G.C. adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Secondo la citata deliberazione, per i Comuni adeguati al PAI, qualora l'opera di interesse pubblico non sia altrimenti localizzabile e non sia già prevista nel P.R.G.C. vigente, questa viene valutata in sede di Variante del P.R.G.C. medesimo o, come nel caso in oggetto, nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera.

La Relazione Geologica allegata alla documentazione progettuale ha valutato le possibili interferenze di natura geologico-geomorfologica e litologica con l'area, in base a quanto riscontrato dal rilevamento di terreno, a quanto contenuto negli strumenti di pianificazione vigenti (PAI, PGRA, PGRC, ...) ed a indagini geotecniche effettuate nell'area stessa.

La stessa relazione geologica ha analizzato gli aspetti geotecnici, ha valutato le condizioni locali di sismicità e definiti i parametri sismici di progetto.

Sulla base di quanto contenuto negli elaborati di progetto si esprime pertanto ai sensi della DGR 18-2555 del 09/12/2015 (ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926) parere favorevole in merito all'interferenza tra le opere in progetto e le aree di dissesto presenti nel sito, a condizione del recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto esecutivo dovrà essere conforme per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche al progetto analizzato e realizzato ai sensi del DM 17/01/2018;
2. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza preventiva opportuna autorizzazione, ed eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuovo parere di cui alla D.G.R. richiamata;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. durante le fasi esecutive dovrà essere previsto l'ausilio di accorgimenti tecnici e di opere di sostegno per assicurare la stabilità degli scavi ove necessario;
6. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica (e/o gravitativa); nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
7. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno attenersi esclusivamente a quanto previsto in progetto ed essere ridotti al minimo indispensabile; i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente;
8. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
9. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
10. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
11. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
12. dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui al Capitolo 11 della Relazione geologica redatta dallo studio abmgeo s.r.l., parte integrante degli elaborati di progetto;
13. il Comune di Valprato Soana dovrà produrre, qualora non vi abbia ancora provveduto, così come indicato nella documentazione tecnica e così come previsto dalla normativa (D.G.R. 18-2555 del 09/12/2015 [ora Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 13-2926]) e dalla C.P.G.R. (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96) specifica dichiarazione attestante che trattasi di opera pubblica o di interesse pubblico non altrimenti localizzabile nell'ambito dei territori comunali;
14. dovrà essere garantita la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui l'opera è destinata tenuto conto dello stato di dissesto in essere (art. 9 delle NA del P.A.I.);
15. dovrà essere sottoscritto da parte del soggetto attuatore un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dai dissesti idraulici, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7) delle NA del PAI;
16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione

necessaria secondo le vigenti leggi.

1.

Si rimanda infine al Comune di Valprato Soana interessato dalle opere, quali soggetti competenti in materia, ogni verifica di carattere tecnico-amministrativo riguardo l'ammissibilità degli interventi previsti in progetto rispetto all'attuazione delle previsioni urbanistiche di P.R.G.C., con particolare riferimento alla conformità ed alla compatibilità degli stessi con le norme di destinazione d'uso del suolo e con la classificazione della pericolosità geomorfologica dell'area contenuta nella Carta di Sintesi.

C) di assentire le concessione demaniali:

1. TO.AT.7316, per anni 30 relativa alla realizzazione di una trave reticolare in attraversamento aereo del torrente sulla quale sarà posata la condotta forzata di adduzione avente DN 600. La trave reticolare, indipendente dal ponte della S.P. 48 sarà realizzata a monte di quest'ultimo ed avrà dimensioni, in pianta, larghezza m 0,87 e lunghezza 21,00 e così per un'area di m² 180,00;
2. TO.EL.7317, per anni 30 relativa all'attraversamento con cavidotto della linea elettrica a MT (media tensione), proveniente dalla centrale di produzione, staffata a valle del ponte esistente sulla S.P. 48 sul torrente di che trattasi,

ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10R del 16/12/2022, alla ditta Iniziative Energetiche s.r.l., avente Sede Legale in Piazza Europa 21, c.a.p 25050, Passirano, BS – c.f. e p.i.v.a. 04092910985 alla realizzazione dei lavori in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti della Città Metropolitana di Torino, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e indicazioni, sia di carattere tecnico che procedurale, contenute nel presente provvedimento;
2. gli schemi di disciplinare di concessione vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. i disciplinari di concessione dovranno essere firmati, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
4. la richiesta di cui all'articolo 12 avverrà a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi;

di stabilire:

- la decorrenza della concessione demaniale dalla data di rilascio del provvedimento finale;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che la richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
- che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che il rateo del canone annuo sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi;
- che i canoni annui sono soggetti a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

- a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, la struttura competente redigerà determina di accertamento e impegno della cauzione da versarsi secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della l.r. 22/2010.

I Funzionari estensori:

geom. Walter Buono

dott.ssa Geol. Barbara Nervo

Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.EL.7317 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per l'attraversamento della linea elettrica a MT (media tensione), sul torrente Soana, relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Salzetto" nel comune di Valprato Soana (To), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: Società Iniziative Energetiche S.r.l codice fiscale / partita iva 04092910985.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'attraversamento della linea elettrica a MT (media tensione), sul torrente Soana, relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Salzetto" nel comune di Valprato Soana (To) La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la

facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello

stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 80,00 (ottanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 160,00 (centosessanta/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società Iniziative Energetiche S.r.l.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società Iniziative Energetiche s.r.l.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

legale rappresentante

Dott. Ing. Roberto Crivelli

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.7316 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di una trave reticolare in attraversamento aereo del torrente Soana sulla quale sarà posata la condotta forzata di adduzione avente DN 600, relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato “*Salzetto*” nel comune di Valprato Soana (To), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Iniziative Energetiche S.r.l codice fiscale / partita iva 04092910985.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di una trave reticolare in attraversamento aereo del torrente Soana sulla quale sarà posata la condotta forzata di adduzione avente DN 600, relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato “*Salzetto*” nel comune di Valprato Soana (To). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per

anni trenta e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e

provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 218,00 (duecentodiciotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 436,00 (quattrocentotrentasei/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società Iniziative Energetiche S.r.l.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società Iniziative Energetiche s.r.l. IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

legale rappresentante

Dott. Ing. Roberto Crivelli

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.